

## SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI

**Marzo 2019**

**Approfondimento su:** Nomina dell'organo di controllo negli ETS

*Ven.15*

**Iva**

### **Registrazione**

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti semplificati.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a €300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

### **Associazioni sportive dilettantistiche**

**Registrazioni** - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

### **Fattura cumulativa**

Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.

### **Registrazione**

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

*Sab.16 (termine prorogato a lun.18)*

### **Imposte dirette - Versamento ritenute**

Oggi è il termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

### **INPS Gestione separata**

Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

### **IVA Liquidazione e versamento**

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

### **Lettera d'intento Comunicazione**

Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

### **Imposta sugli intrattenimenti - versamento**

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

### **Inps**

### **Contributi previdenziali ed assistenziali**

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

*Sab.30 (termine prorogato a lun. 1 aprile)*

### **Imposta di registro contratti di locazione**

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

*Sab.30 (termine prorogato a lun. 1 aprile)*

### **Iva**

#### **Fattura differita**

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

#### **Registrazione, fatturazione**

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

#### **Enti non commerciali**

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

### *Inps*

#### **Denuncia contributiva**

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

## **Flusso UniEmens**

Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

### Nomina dell'organo di controllo negli ETS

L'assemblea ordinaria potrà introdurre l'obbligo di nomina dell'organo di controllo nelle associazioni subordinando la nomina dei componenti al momento in cui l'ente superi i parametri dell'art. 30 del Codice del Terzo settore (CTS).

Di contro, per attribuire all'organo di controllo funzioni di revisione legale dei conti o per prevederne l'istituzione nei casi in cui tale nomina risulti facoltativa, saranno necessarie le maggioranze qualificate previste dall'art. 21, comma 2 c.c., salvo diversa disposizione statutaria.

Sono alcuni dei rilevanti chiarimenti forniti dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 20/2018 avente a oggetto: "Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari"

In merito alla clausola che introduce l'organo di controllo nelle associazioni, obbligo legato al superamento dei parametri di cui all'art. 30, comma 2 del Codice per le associazioni, si chiarisce che essa può essere inserita con le maggioranze dell'assemblea ordinaria solo nelle situazioni in cui esso è obbligatorio e quindi, oltre che nel caso dianzi citato, anche nei casi in cui l'ente abbia costituito un patrimonio destinato.

Sempre con maggioranze non qualificate potranno essere definite le caratteristiche dell'organo di controllo, come ad esempio la sua composizione monocratica o collegiale e, in quest'ultimo caso, il numero dei suoi componenti e dei supplenti.

Invece nelle fondazioni, prive di organo assembleare, la competenza a deliberare gli adeguamenti statutari resta in capo all'organo amministrativo, senza alcuna deroga in materia di quorum. Ne consegue che, in questi casi, l'ente che individui preventivamente nello statuto le modalità di nomina del revisore subordinando in concreto l'adempimento al realizzarsi delle condizioni di legge potrà far ricorso alle procedure alleggerite. Tale previsione vale sia se l'ente chiamato a deliberare le modifiche statutarie è il CdA (in questi casi, peraltro, la non richiesta di quorum rafforzati è espressamente prevista in circolare), sia se tale prerogativa è (soprattutto nelle fondazioni di partecipazione) demandata all'assemblea.

Riguardo all'organo di amministrazione bisogna distinguere l'organizzazione del CdA e i poteri di rappresentanza degli amministratori dalle modalità particolari di scelta e requisiti di questi ultimi.

In merito alle funzioni del , alla sua composizione (ad esempio numero dei membri minimi e massimo della sua composizione), nonché alle sue regole di funzionamento (es. maggioranze, computo delle astensioni, applicabilità o meno della cooptazione, ecc.), così come in merito al potere generale di rappresentanza degli amministratori e delle relative limitazioni opponibili a terzi una volta iscritte al RUNTS, potrà disporre l'assemblea ordinaria.

Di contro eventuali clausole relative ai particolari requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza richiesti ai nuovi amministratori, la scelta di questi fra particolari categorie di associati o la nomina di uno o più amministratori riservata a soggetti diversi dall'assemblea devono essere introdotte con quorum qualificati.

Per ODV e APS l'ulteriore acronimo ETS costituisce una facoltà. Chiarimenti specifici vengono, poi, annunciati dalla circolare in tema di acronimi. Si prevede a riguardo che ad esempio, per le organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, enti già identificati con un acronimo specifico (rispettivamente ODV e APS), l'eventuale locuzione "Ente del terzo settore" nella corrispondenza o l'integrazione della denominazione sociale con l'ulteriore acronimo ETS costituisce una facoltà e non un obbligo, utilizzabile peraltro (attraverso una clausola che preveda l'integrazione automatica della denominazione) solo dopo che l'ente sarà iscritto al RUNTS.

L'indicazione di Enti del terzo settore o dell'acronimo ETS nella denominazione sociale sarà invece obbligatoria per i soggetti iscritti nella sezione "Altri enti del terzo settore" di cui all'art. 46, comma 1, lett. g) del DLgs. 117/2017. Anche per questi enti, tuttavia, tale denominazione sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti e nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo una volta che l'ente sarà iscritto al RUNTS.

Anche nel periodo transitorio gli acronimi ODV e APS potranno invece essere apposti da parte delle organizzazioni che risultano già iscritte nei registri di settore.